



**La discriminazione razziale,
con particolare riferimento ai rom
Il sistema di tutela a livello europeo**

ERA SEMINAR
APPLYING EU ANTI-DISCRIMINATION LAW
9 – 10 MAGGIO 2019
Avv. Giulia Perin




This training session is funded under the 'Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020' of the European Commission.

**IL CONTESTO (I).
Universalità della discriminazione razziale e della
lotta contro tale fenomeno**

Tanto (a) **la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica** quanto (b) la **lotta contro tale fenomeno** appaiono oggi **pressoché universali**.

(a) Cambiano i soggetti discriminati sulla base delle loro caratteristiche fisiche, ma ovunque nel mondo si discrimina per motivi legati alla razza e all'origine etnica: il singolare caso della maggioranza discriminata.

(b) La lotta contro la discriminazione razziale è una delle poche missioni che trova oggi un consenso pressoché universale nella Comunità internazionale, come dimostra il numero di sottoscrizioni e ratifiche della **Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale** (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, abbreviata ICERD) e le numerose altre convenzioni internazionali che affermano il diritto alla parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.



Mappa dei Paesi che hanno sottoscritto / ratificato la ICERD - BlankMap-World.png made by [Vardion](#).



IL CONTESTO (II).

La direttiva 2000/43 e la giurisprudenza della CGUE L'esperienza dei singoli Stati membri, il dialogo con la Corte EDU e la giurisprudenza delle Corti supreme al di fuori del contesto europeo

L'analisi della direttiva 2000/43 e della giurisprudenza della CGUE in materia devono essere collocate in un più ampio contesto:

- la necessità di tenere conto delle tradizioni giuridiche e dei diversi sistemi processuali di ciascun Paese membro; l'art. 6 della direttiva 2000/43 «*de minimis*»;
- l'importanza della giurisprudenza della Corte EDU in materia di discriminazione razziale, il dialogo tra le Corti;
- l'analisi della giurisprudenza in materia di discriminazione razziale di altri Paesi (quale la giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, della Corte Suprema del Canada, della *High Court* e della *Federal Court* australiane) dimostra come la definizione di razza, la struttura del ragionamento per determinare l'esistenza di una discriminazione, gli effetti della distinzione tra discriminazione diretta e discriminazione indiretta i motivi che possono giustificare una discriminazione indiretta sono oggetto di interpretazioni differenti; interesse a comprendere qual è oggi il modello europeo di diritto anti-discriminatorio



LA DIRETTIVA 2000/43 – IL CONTENUTO

Una direttiva breve. Gli articoli qualificanti in sintesi.


- **Assenza di una definizione dei termini «razza» e «origine etnica»** nella direttiva;
- art. 2: **discriminazione diretta, discriminazione indiretta, molestie e ordine di discriminare** – discriminazione diretta di fatto non giustificabile (le eccezioni di cui agli artt. 4 – 5), ma spesso quasi impossibile da provare; le eccezioni/justificazioni ammissibili in caso di discriminazione indiretta («*la finalità legittima perseguita attraverso mezzi appropriati e necessari*», par. 2, lett. B – *appropriatezza*: proporzione tra il valore sacrificato – la parità – e l'effetto preodotto; *necessità*: non vi sono altri strumenti per raggiungere la finalità);
- art. 3: il **campo materiale** di applicazione;
- art. 7: il **diritto all'accesso alla giustizia** delle vittime, la **legittimazione ad agire** delle associazioni; Art. 9: la protezione dalle ritorsioni;
- art. 8: **l'onere della prova**;
- art. 13: gli **organismi per la promozione della parità di trattamento**;
- art. 15: **sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive**

Le differenze con la direttiva 2000/78 in materia di lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

LA DIRETTIVA 2000/43 LE NOZIONI DI RAZZA E DI ORIGINE ETNICA (I)

Le difficoltà di definire la nozione di **razza**:

- ❑ Nelle scienze si è passati dagli studi che accertavano l'esistenza di razze biologicamente diverse e le riconnettevano a tratti della personalità specifici (la malattia mentale della «*drapetomania*» scoperta dal dott. Cartwright nel 1851) agli studi che oggi escludono la possibilità di qualsiasi classificazione degli esseri umani da un punto di vista biologico;
- ❑ Il Sesto considerando della direttiva 2000/43:
«L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine «razza» nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie»
- ❑ La nozione di «razza» è una questione di **percezione sociale** (la percezione di chi discrimina), non di verità biologiche (relative alla vittima della discriminazione).



LA DIRETTIVA 2000/43 LE NOZIONI DI RAZZA E DI ORIGINE ETNICA (II)


La nozione di origine etnica si trova invece nella sentenza *CHEZ* della Corte di Giustizia che richiama sul punto la definizione data del termine dalla Corte EDU:

«La nozione di origine etnica» deriva «dall'idea che i gruppi sono caratterizzati in particolare da una comunanza di nazionalità, fede religiosa, lingua, origine culturale e tradizionale e ambiente di vita»

[par. 46 sentenza CHEZ che cita le decisioni della Corte EDU, *Natchova e A. c. Bulgaria* nn. 43577/98 e 43579/98, CEDU, 2005-VII, *Sejdic e Finbci c. Bosnia Erzegovina* nn. 27996/06 e 34836/06, § § da 43 a 45 e 50, CEDU 2009]

Razza e origine etnica sono concetti correlati e che in parte si sovrappongono
Esempi che possono aiutare a comprendere la differenza con la nozione di razza.

- La Corte di Giustizia indica l'origine «rom» come esempio «scontato» di «origine etnica».
- L'esempio dei «marocchini» uniti da nazionalità, fede, lingue, origine culturale (v. implicitamente sentenza *FERYN* della Corte di Giustizia).
- Olandesi, francesi, tedeschi, greci, ungheresi, irlandesi, italiani, portoghesi, considerati come differenti «gruppi etnici», pur condividendo la «razza»?



LA DIRETTIVA 2000/43 AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE (I)

Sentenza CHEZ (C-83/14) (CGUE, 16 giugno 2015): il pregiudizio può riguardare ogni diritto, interesse legittimo, bene della vita senza limitazioni

Non sarebbe legittima una disposizione nazionale che limitasse la tutela contro la discriminazione nei confronti dei soli atti che rechino pregiudizio ad un «diritto» o a un «legittimo interesse» della persona, dal momento che

- *tale condizione non è prevista nella direttiva e*
- *la sfera di applicazione della direttiva non può essere interpretata in modo restrittivo, essendo il suo scopo quello di assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentano la partecipazione di tutte le persone.*

«Particolare svantaggio» non significa svantaggio particolarmente grave.

Ma cfr. il caso C-391/09, Runevič-Vardyn (CGUE, 12 maggio 2011):

«46. [...] I lavori preparatori della direttiva 2000/43, adottata dal Consiglio dell'Unione europea che delibera all'unanimità, conformemente all'art. 13 CE, indicano che il Consiglio non ha voluto prendere in considerazione una proposta di modifica del Parlamento europeo secondo cui «l'esercizio delle funzioni di qualsiasi organismo pubblico, comprese le autorità nei settori della polizia, dell'immigrazione e della giustizia penale e civile» avrebbe dovuto essere incluso nell'elenco delle attività enumerate all'art. 3, n. 1, di tale direttiva e, perciò, rientrare nell'ambito di applicazione di quest'ultima.

47 Di conseguenza, se è pur vero che l'ambito di applicazione della direttiva 2000/43, quale definito all'art. 3, n. 1, della stessa, non deve essere interpretato in modo restrittivo, esso non ricomprende una normativa nazionale come quella in discussione nella causa principale relativa alla registrazione dei cognomi e dei nomi negli atti di stato civile».

Necessità di approfondire il tema.

LA DIRETTIVA 2000/43 AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE (II) *I rapporti tra diritto dell'immigrazione e diritto antidiscriminatorio in relazione alla razza e all'origine etnica*

I rapporti tra diritto dell'immigrazione, inteso come diritto che regola l'ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri, e il diritto anti-discriminatorio sono complessi:

- *da un punto di vista **sociologico**, vittime di discriminazione sono normalmente coloro che sono percepiti come gli «outsiders»:*
 - *sia gli stranieri che le persone appartenenti a razze diverse da quella dominante sono per definizione degli «outsiders» - viene associato disvalore tanto all'essere straniero quanto all'appartenere ad una minoranza etnica;*
 - *frequentemente in Europa, in alcuni Stati membri più che in altri, tali caratteristiche si cumulano nella stessa persona (straniera e appartenente a razza/origine etnica minoritaria), ma spesso non è così – **il caso dei ROM;***
- *Da un punto di vista **giuridico**, è legittimo non accordare i medesimi diritti di ingresso e di soggiorno agli stranieri rispetto ai cittadini.*
 - *Volendo si potrebbe anche analizzare le normative in materia di ingresso da un punto di vista di «critica razziale», ma si arriverebbe a conclusioni che sarebbero quasi sempre irrilevanti dal punto di vista del diritto: l'es. dei Paesi i cui cittadini sono assoggettati a visto di breve soggiorno Schengen.*



LA DIRETTIVA 2000/43 AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE (II)

I rapporti tra diritto dell'immigrazione e il diritto anti-discriminatorio in relazione alla razza e all'origine etnica

- ❑ In proposito, la direttiva 2000/43 chiarisce che **il divieto di discriminazione** si applica anche nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi, ma «**non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di cittadini di Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego**».
- Il caso C-571/10 KAMBERAJ (CGUE, 24 aprile 2012):
 - 43. Nel caso di specie, risulta chiaramente [...] che la differenza di trattamento di cui il ricorrente nel procedimento principale asserisce di essere vittima rispetto ai cittadini italiani si basa sul suo status di cittadino di un paese terzo.
 - 50. Ne deriva che la discriminazione asserita dal ricorrente nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/43.
- ❑ Esistono a livello europeo strumenti giuridici diversi dalla direttiva 2000/43 per verificare la legittimità delle misure nazionali che escludano gli stranieri in quanto tali dall'accesso a determinati beni sociali.
- Le clausole in materia di parità di trattamento contenute nelle direttive 2003/109 (titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo), 2011/98 (titolari di permesso unico che consente di lavorare), 2009/50 (titolari di carta blu), 2014/66 (lavoratori distaccati), 2014/36 (lavoratori stagionali), 2016/81 (ricercatori universitari)
- Giurisprudenza CEDU (es. Gaygusuz v. Austria) e giurisprudenza interna delle Corti costituzionali
- Alcuni Stati membri, nell'attuare la direttiva 2000/43, hanno espressamente esteso la tutela contro la discriminazione anche alla discriminazione fondata sulla cittadinanza

LA DIRETTIVA 2000/43 AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE (II)

I rapporti tra diritto dell'immigrazione e il diritto anti-discriminatorio in relazione alla razza e all'origine etnica

- ❑ Ciò non significa che la direttiva 2000/43 non possa venire in rilievo anche nell'ambito di applicazione del diritto dell'immigrazione.
- Due possibili esempi: l'accesso alla procedura di protezione internazionale da parte dei rom – i controlli alle frontiere interne sulla base del «racial profiling»
- ❑ L'accertamento della discriminazione razziale nei confronti dei rom da parte degli *Immigration Officers* britannici nella sentenza della *House of Lords* del 9.12.2004 *Regina c. Immigration Officer at Prague Airport and another (Respondents) ex parte European Roma Rights Centre and others (Appellants)*; (400:1 possibilità di rifiuto di ingresso per le persone di etnia rom)
- ❑ Il caso **BIAO contro Danimarca** deciso dalla Grande Camera della Corte EDU il 24 maggio 2016 (la regola dei 28 anni in materia di ricongiungimento familiare)

LA DIRETTIVA 2000/43

I «Leading cases» della CGUE: il Caso *Feryn*

□ *Il caso C-54/07, Feryn, del 10 luglio 2008*

I fatti come riportati dall'Avvocato Generale.

La Feryn è un'impresa specializzata nella vendita e nell'installazione di porte basculanti e sezionali. All'inizio del 2005 la Feryn cercava operai per l'installazione di porte basculanti presso la clientela. A tale scopo, essa collocava sul terreno aziendale lungo l'autostrada Bruxelles-Anversa un grande cartellone per la ricerca di personale.

Il 28 aprile 2005, il quotidiano *De Standaard* pubblicava un'intervista con il sig. Pascal Feryn, uno degli amministratori dell'impresa, con il titolo «I clienti non vogliono marocchini», in cui si riportava che il sig. Feryn aveva dichiarato: «A parte quei marocchini, in quattordici giorni nessun altro ha risposto alla nostra offerta di lavoro (...). Ma noi non cerchiamo marocchini, i nostri clienti non li vogliono. Gli operai devono collocare porte basculanti in abitazioni private, spesso ville, e quei clienti non vogliono vederseli in giro per casa».

La sera del 28 aprile 2005, il sig. Feryn partecipava ad un colloquio su un canale televisivo belga, durante il quale dichiarava:

«Tutti ormai installano sistemi di allarme e evidentemente al giorno d'oggi tutti hanno paura. Non sono solo immigrati quelli che si introducono illecitamente nelle case, non dico questo, non sono razzista. Ci sono anche belgi che lo fanno. Ma è evidente che la gente ha paura, quindi spesso dice: "niente immigrati". (...) Devo soddisfare le condizioni poste dai miei clienti. Se lei dice: "Voglio quel tale prodotto o lo voglio così e così", e io dico: "Non lo faccio, faccio venire lo stesso quelle persone", allora lei dice: "Non voglio più comprare quella porta". Così io devo chiudere il mio negozio. Dobbiamo venire incontro alle esigenze dei nostri clienti. E questo problema non è mio, non ho creato io il problema del comportamento dei belgi, lo voglio solo che la società vada avanti e che alla fine dell'anno raggiungiamo il nostro fatturato. Come lo raggiungiamo... devo raggiungerlo come vuole il cliente!».

*La giustificazione del sig. Feryn: «è il mercato che mi impone di discriminare»:
un caso CLASSICO: in molte sentenze il resistente invoca le esigenze di mercato -*

- I dipendenti non bianchi esclusi dalla visibilità dei negozi e addetti al magazzino

LA DIRETTIVA 2000/43

I «Leading cases» della CGUE: il caso *Feryn*

□ ***LE AFFERMAZIONI IN DIRITTO DELLA CGUE***

1. Sussistenza di una discriminazione diretta.

28. [...] il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura una discriminazione diretta nell'assunzione ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/43, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolarne l'accesso al mercato del lavoro.

34. Dichiarazioni pubbliche con le quali un datore di lavoro rende noto che, nell'ambito della sua politica di assunzione, non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale sono sufficienti a far presumere l'esistenza di una politica di assunzione direttamente discriminatoria ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 2000/43. Incombe quindi al detto datore di lavoro l'onere di provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. Lo potrà fare dimostrando che la prassi effettiva di assunzione da parte dell'impresa non corrisponde a tali dichiarazioni.

2. È possibile accertare l'esistenza di una discriminazione anche in assenza di una vittima identificata;

3. la questione della legittimazione ad agire di associazioni/ong

4. Individuazione della tipologia di sanzioni

□ ***DUE CONSIDERAZIONI A MARGINE***

I. Caso «facile» perché l'intento discriminatorio viene esternalizzato:

In genere, difficilissimo provare la discriminazione nelle politiche di assunzione da parte del singolo;

- *Es. candidato con elevate competenze, ma mai selezionato;*

- *L'uso delle statistiche: le class actions negli USA.*

II. Caso facile: la «buccia di banana»?

Non sempre. In alcuni casi, orgoglio nel discriminare: la eventuale sanzione del Tribunale conta meno del plauso della società

LA DIRETTIVA 2000/43
I «Leading cases» della CGUE: il caso CHEZ

□ *La sentenza CHEZ (C-83/14) del 16 giugno 2015 (Grande Sezione)*

I fatti come riportati dall'Avvocato Generale.

La sig.ra Nikolova opera nella città bulgara di Dupnitsa come imprenditrice individuale e gestisce, nel quartiere di «Gizdova Mahala», un negozio di alimentari che viene rifornito di energia elettrica dall'impresa CHEZ Razpredelenie Bulgaria. Il quartiere di Gizdova Mahala è noto come il più grande quartiere Rom di Dupnitsa. La popolazione di detto quartiere appartiene per la maggior parte al gruppo etnico dei Rom. La sig. ra Nikolova però non appartiene a tale etnia.

Negli anni 1999 e 2000 la CHEZ ha installato i contatori per tutti i consumatori riforniti, collocandoli sui tralicci delle linee elettriche aeree facenti parte della rete a un'altezza di circa 6 metri. È pacifico che la prassi in parola è seguita soltanto nei quartieri con una presenza maggioritaria di Rom e viene ivi applicata a tutti i clienti a prescindere dal fatto che questi ultimi appartengano o meno a loro volta al suddetto gruppo etnico. Essa è giustificata dall'elevato numero di interventi non autorizzati sui contatori e di allacciamenti illegali alla rete di elettricità in tali quartieri. Altrove i contatori sono invece installati, per tutti gli utenti – anche per quelli appartenenti al gruppo etnico dei Rom -, a un'altezza facilmente accessibile di circa 1,70 metri. suo consumo di corrente e di controllare le relative fatture.



LA DIRETTIVA 2000/43
I «Leading cases» della CGUE: il caso CHEZ

□ **LE QUESTIONI AFFRONTATE DALLA CORTE**

- 1) la (già vista) nozione di «origine etnica»;
- 2) la distinzione tra discriminazione diretta e indiretta fondata sull'origine etnica;
- 3) La discriminazione «per associazione» (in francese «*discrimination par association*» o anche «*discrimination par ricochet*»);
- 4) le possibili giustificazioni di misure di discriminazione indiretta; i concetti di «necessità» e «proporzionalità» ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. B).

Oltre a FERYN e CHEZ, solo i casi JYSKE FINANS, KAMBERAJ, RUNEVIC-VARDYN, BELOV e MEISTER hanno raggiunto la Corte di Giustizia.

- Cosa dire di questi casi?
- Per quale ragione il contenzioso è limitato?

La discriminazione nei confronti dei Rom alcuni esempi di azione contro la discriminazione razziale trattati dai Giudici degli Stati membri; il contenzioso davanti alla Corte EDU

- **I Rom:** 10-12 milioni in Europa: la più numerosa minoranza etnica in Europa e la più discriminata. Cosa dicono le statistiche.
- Alcuni casi trattati dalle Corti dei singoli Stati membri in materia di discriminazione nei confronti dei rom.

Il ricchissimo contenzioso davanti alla Corte EDU:

- quasi esclusivamente concernente persone appartenenti all'etnia rom;
- l'accertamento della violazione dell'art. 14 CEDU (diritto al godimento dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione senza discriminazione razziale o etnica) rimane poco frequente, ma vi è stato anche in relazione a fattispecie di grande rilievo (segregazione dei bambini rom nelle scuole)

La giurisprudenza della Corte EDU in materia di rom

Ambiti in cui la Corte di Strasburgo ha avuto modo di pronunciarsi con riferimento ai rom:

- **gli attacchi violenti alle abitazioni e ai beni;** [*Moldovan (no. 2)* e altri c. Romania; *Burlya* e altri c. Ucraina]; **omicidio di un rom senza un'effettiva investigazione** [*Fedorchenko* e *Lozenko* c. Ucraina, negli altri casi, violazione dell'art. 2 e 3 Cedu, ma esclusione della violazione dell'art. 14 Cedu, per mancanza di prova]; **atti violenti della polizia a danni di rom** [*Fbekos* e *Koutropoulos* c. Grecia; *Cobzaru* c. Romania, *Petropoulou-Tsakiris* c. Grecia; *Stoica* c. Romania; *Lingurar* c. Romania; *Lakatosova* e *Lakatos* c. Slovacchia]; - ambito però penale;
- **la discriminazione da parte dell'autorità giudiziaria nell'applicazione delle sanzioni nei confronti di rom** [*Paraskeva Todorova* c. Bulgaria];
- **le espulsioni collettive** [*Conka* c. Belgio];
- **il diniego del diritto all'elettorato attivo per gli appartenenti all'etnia rom** [*Sejdic* e *Finci* c. Bosnia ed Erzegovina];
- **l'accesso all'istruzione dei minori rom senza discriminazioni** [*D.H.* e altri c. Repubblica Ceca: (80-90% dei minori nelle scuole «speciali» appartenevano all'etnia rom: discriminazione indiretta, stesso concetto di onere della prova della direttiva 2000/43?); *Sampanis* e al. c. Grecia; *Orsus* e altri c. Croazia (discriminazione diretta – protesta dei genitori non rom e spostamento in altro stabilimento)];
- **L'allontanamento dei minori rom dalle loro famiglie** [*Bamea* e *Caldararu* c. Italia; *Achim v. Romania* e le analoghe e (condivisibili) conclusioni della Corte di Cassazione italiana in merito a discriminazione razziale e procedimento di adottabilità nella sentenza 19744/2018 del 21.3.2018; *Terna* c. Italia – caso pendente]

L'importante principio affermato dalla Corte EDU nel contenzioso relativo alle persone appartenenti all'etnia rom:

- «*In ragione della loro storia e del loro costante sradicamento, i rom sono diventati una minoranza svantaggiata e vulnerabile con caratteristiche particolari... Come la Corte ha già notato, hanno quindi bisogno di una speciale protezione* [*D.H.* e altri c. Repubblica Ceca, decisione della Grande Camera del 13 novembre 2007, § 182]

Uscendo dalle aule giudiziarie: l'esempio di altre iniziative per combattere la discriminazione razziale nei confronti dei Rom a livello di Unione europea

- La procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro la Repubblica Ceca nel settembre 2014 (connessione a *D.H. e altri c. Repubblica Ceca*). Le procedure nei confronti di altri Paesi.
- Il progetto europeo **JUSTROM** per l'accesso alla giustizia delle donne rom, sinti e camminanti finanziato dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa: quale insegnamento sul contenzioso contro la discriminazione razziale, sugli interessi dei beneficiari e sul ruolo degli organismi di cui all'art. 13 direttiva 2000/43?
 - il caso della richiesta di cambio del cognome.
 - l'importanza dell'accesso alla giustizia anche per il semplice riconoscimento dei diritti;
 - l'incontro con il giudice;
 - organismi ex art. 13 direttiva 2000/43 più o meno potenti: conseguenze nell'efficacia della tutela
- Gli **strumenti al di fuori delle azioni giudiziarie** (il progetto europeo **Discrimira**)



Viviane Reding
Vice-President of the European Commission
Commissioner for Justice, Fundamental Rights & Citizenship

Brussels, 22 April 2013

Our Ref: B1446

Dear Ms Reding,

REQUEST TO TRIGGER INFRINGEMENT PROCEDURE AGAINST CZECH REPUBLIC FOR BREACHING RACE EQUALITY DIRECTIVE

We should like to draw your attention to the continuing discrimination against Roma people in the Czech Republic which challenges their right to education. Discrimination and segregation in education constitute a serious breach of the EU's Race Equality Directive (2000/43/EC). We therefore urge you to launch an infringement procedure against the Czech Government.

Our submission catalogues continuing discrimination against Roma children in the Czech education system, which violates the country's obligations under the above Directive, namely Articles 2 and Article 3 (1) (g). We conclude that, contrary to the Czech Republic's obligations under the Directive:

- The Czech authorities continue to systematically segregate and discriminate against Roma children regarding education
- Roma children are disproportionately placed in "practical schools" (formerly "special schools") where they, along with children with disabilities, are segregated from their mainstream peers
- Discriminatory practices now also occur in schools identifying themselves as mainstream elementary schools. They result in the segregation of Roma in separate classes and schools
- The main obstacle to ending systemic discrimination against Roma pupils is the Czech Government's lack of political will, compounded by its failure to properly develop and implement adequate policies to promote inclusive education

In the light of findings based on research by ourselves and other national and international monitoring bodies and given the absence of an effective response by the Czech authorities, we ask the Commission to start infringement proceedings according to Art. 258 TFEU, by submitting formal notice to the Czech Republic for violating protections against direct and indirect discrimination in education as guaranteed under the Directive.

Yours sincerely,

Conclusioni

«Si può resistere a un'invasione da parte di un esercito, ma non a un'idea il cui momento è giunto» (Viktor Hugo)

Vale davvero quest'affermazione in materia di diritto a non essere discriminati per ragioni di razza o origine etnica?

Si è visto che il diritto alla parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica può oggi dirsi un valore di portata universale. Tale idea, però, diversamente da quanto potrebbe sperarsi dalla frase di Hugo, incontra ancora oggi fortissime resistenze, in particolare, nei momenti di crisi, quando emergono istanze di tutela da parte delle fasce più svantaggiate della maggioranza della popolazione.

L'importanza del diritto antidiscriminatorio (interno ed europeo) quale strumento tra gli altri per difendere tale valore.